



REGOLAMENTO

Versione 1.0 del 28 Aprile 2015

L' ASSOCIAZIONE

Art. 1

La Croce Gialla Spinea - O.n.l.u.s. - P.A.V è una Associazione impegnata nel settore sociale, sanitario e Protezione Civile, formata esclusivamente da volontari che dedicano gratuitamente il loro tempo libero nell'esclusivo interesse della cittadinanza, secondo gli scopi e gli obiettivi descritti nello Statuto.

Art. 2

Qualunque cittadino in età compresa tra 18 e 68 anni, senza distinzione di sesso, cittadinanza o religione, può far richiesta di entrare nell'Associazione compilando il modulo di domanda di partecipazione al Corso annuale di Primo Soccorso per Aspiranti Volontari, frequentare con assiduità lo stesso e superare positivamente la prima sessione d'esame che consente di iniziare il periodo di tirocinio operativo. E' indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. La richiesta di iscrizione prevede:

- La compilazione della domanda di partecipazione al Corso;
- La fotocopia della carta d'identità o del passaporto e del codice fiscale. Per i cittadini stranieri provenienti da paesi non comunitari è necessario il permesso di soggiorno in corso di validità;
- Il certificato di sana e robusta costituzione, rilasciato dal medico di famiglia o da un medico specialista, in data non superiore ai tre mesi antecedenti;
- L'autocertificazione di assenza carichi penali pendenti;
- L'autocertificazione di completamento del Corso di Autoformazione sulla Privacy e sul Trattamento dei Dati Sensibili (documentazione fornita dall'Associazione)

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può derogare all'obbligo di frequentazione del Corso nei confronti di cittadini, provvisti di particolari titoli accademici accertati (curriculum vitae), che facciano richiesta di iscrizione o che siano invitati ad iscriversi per portare le loro competenze specifiche al servizio dell'Associazione allo scopo di migliorare la formazione degli associati.

GLI ASSOCIATI

Art. 3

L'organizzazione interna dell'Associazione, come recita l'art. 6 dello Statuto, prevede quattro categorie di associati:

- Associati aspiranti;
- Associati attivi;
- Associati in aspettativa;
- Associati onorari;

Art. 4

Sono associati aspiranti coloro che:

- Hanno superato positivamente la prima sessione d'esame prevista dal Corso di Primo Soccorso per Aspiranti Volontari ed hanno presentato la domanda di iscrizione all'Associazione;
- Hanno superato positivamente il colloquio con la commissione formata da tre associati componenti del Consiglio Direttivo e dal Direttore Sanitario;
- Hanno superato positivamente il colloquio psico-attitudinale previsto con lo psicologo dell'Associazione;
- Sono stati accettati nell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo vista la documentazione prodotta e l'esito della prima sessione d'esame;
- Hanno iniziato il periodo di tirocinio a bordo dei mezzi dall'Associazione.

La categoria di associato aspirante non prevede il passaggio alla categoria di associato in aspettativa.

Art. 5

Sono associati attivi coloro che:

- Hanno partecipato assiduamente e con interesse al Corso di Primo Soccorso per associati aspiranti volontari ed hanno superato i test teorico-pratici previsti dallo stesso;
- Hanno superato il numero minimo di servizi previsti dall'iter formativo nel periodo di tirocinio a bordo dei mezzi dell'Associazione, secondo il programma del Corso di Primo Soccorso per associati aspiranti volontari;
- Sono stati così definiti dal Consiglio Direttivo alla fine dell'iter formativo previsto, sentiti i pareri vincolanti del Direttore Sanitario, dei Tutori e di tutti gli associati attivi che hanno in qualunque modo contribuito alla formazione. La ratifica dello status di associato attivo avverrà nel corso della prima Assemblea Ordinaria o Straordinaria degli associati convocata.

In relazione agli esiti della formazione di base e dei successivi Corsi di Formazione e/o Aggiornamento periodico o su espressa richiesta personale, gli associati attivi sono suddivisi in:

- Volontario Soccorritore abilitato a svolgere Servizi di Trasporto Sanitario e Servizi di Primo Soccorso;
- Volontario abilitato a svolgere Servizi di Trasporto Sociale a bordo degli automezzi attrezzati per trasporto di disabili con carrozzina;
- Volontario addetto ai Servizi di Segreteria;
- Volontario abilitato a svolgere attività in ambito di Protezione Civile, dopo la partecipazione ai Corsi specifici organizzati dai Dipartimenti di Protezione Civile Provinciale e/o Regionale;
- Volontario Soccorritore abilitato a svolgere l'attività di Tutor, nominato dal Consiglio Direttivo e coordinato dal Direttore Sanitario Responsabile per la formazione, incaricato a svolgere l'attività di istruttore;

L'associato attivo può svolgere più mansioni tra quelle descritte. L'associato attivo abilitato a svolgere Servizi di Trasporto Sociale, può essere inserito negli equipaggi adibiti ai Servizi di Trasporto Sanitario ed ai Servizi di Primo Soccorso come aggregato in addestramento, in attesa di conseguire l'abilitazione a svolgere l'attività di Volontario Soccorritore.

Art. 6

Sono associati in aspettativa coloro che:

- Sono associati attivi stranieri provenienti da paesi non comunitari, con il permesso di soggiorno scaduto;
- Non possono rispettare la condizione di associato attivo per un periodo limitato di tempo per motivi di studio, di lavoro, di salute o altri motivi ritenuti validi dal Consiglio Direttivo;
- Non hanno effettuato almeno il numero minimo di servizi previsti nel semestre solare (6 servizi);
- Non hanno partecipato attivamente ai corsi interni periodici obbligatori di formazione;
- Non hanno superato i test relativi ai corsi interni periodici obbligatori di formazione;

Gli associati in aspettativa possono essere reintegrati nel ruolo di associati attivi soltanto dopo aver partecipato ai corsi di formazione interni obbligatori relativi all'abilitazione conseguita.

Il periodo di aspettativa non potrà superare i 18 (diciotto) mesi. In assenza di comunicazioni da parte dell'associato in aspettativa o in assenza di motivazioni ritenute valide dal Consiglio Direttivo, trascorsi 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio aspettativa, l'associato sarà considerato escluso dall'Associazione per inidoneità formativa, secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto.

Art. 7

Sono associati onorari coloro che ne fanno espressa richiesta perché:

- Non possono mantenere la condizione di associato attivo per motivi di salute, di lavoro o altri motivi riconosciuti validi dal Consiglio Direttivo, trascorsi almeno 10 (dieci) anni dall'ingresso nell'Associazione;
- Per motivi di sicurezza psico-fisica personale, qualora la carenza sia riscontrata nell'ambito dei corsi interni obbligatori dal Direttore Sanitario, Responsabile per la formazione, trascorsi almeno 10 (dieci) anni dall'ingresso nell'Associazione;

- Sono persone esterne all'Associazione, ritenute meritevoli di particolari riconoscimenti civili e morali per la loro vicinanza all'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea degli associati.

IL CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Art. 8

L'Associazione organizza periodicamente un Corso gratuito di Primo Soccorso per Aspiranti Volontari secondo un calendario predisposto dal Consiglio Direttivo e promosso attraverso le forme ritenute più idonee. Le modalità di iscrizione al Corso, riportate nell'art. 2 del presente Regolamento, ed altre informazioni utili al riguardo, possono essere trovate nel sito ufficiale dell'Associazione.

Art. 9

I cittadini iscritti al Corso di Primo Soccorso per Aspiranti Volontari sono tenuti a partecipare assiduamente e con interesse alle lezioni teorico-pratiche ed alla prima sessione d'esame che, se superata positivamente, consente di essere inseriti nella categoria di associato aspirante, secondo le condizioni riportate nell'art. 4 del presente Regolamento, ed iniziare il tirocinio operativo a bordo dei mezzi dell'Associazione, proseguendo nel contempo il programma del Corso. Per essere ammessi alla prima sessione d'esame, è indispensabile aver partecipato almeno all' 80% delle lezioni previste dal Corso.

Art. 10

Nel periodo di tirocinio a bordo dei mezzi dell'Associazione, gli associati aspiranti devono dare la loro disponibilità almeno per 12 (dodici) servizi tra quelli organizzati dalla segreteria, condizione indispensabile per poter essere inseriti nella categoria di associato attivo. Devono espletare il servizio con attenzione sotto la guida esperta dell'equipaggio al quale vengono affiancati, usando i presidi sanitari di bordo secondo le modalità loro insegnate. Pur essendo parte numericamente integrante dell'equipaggio, non saranno considerati a tutti gli effetti volontari attivi.

Art. 11

I cittadini iscritti al Corso di Primo Soccorso per Aspiranti Volontari che non superano positivamente la prima sessione d'esame, non saranno ammessi al tirocinio ed alle prove pratiche successive ma, se lo desiderano, potranno ripetere dall'inizio l'iter formativo, partecipando al prossimo Corso di Primo Soccorso per Aspiranti Volontari. Gli associati aspiranti che non superano positivamente gli esami finali per conseguire l'abilitazione di Volontario Soccorritore o Volontario addetto al Trasporto Sociale, se lo desiderano, possono restare tali fino alla prossima sessione di esame, continuando il tirocinio a bordo dei mezzi dell'Associazione, partecipando ai Corsi interni di aggiornamento e mantenendo lo status di associato aspirante per un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi.

Art. 12

Qualora un cittadino iscritto regolarmente al Corso di Primo Soccorso per Aspiranti Volontari non superi la prima sessione d'esame ma faccia richiesta di entrare comunque nell'Associazione con abilitazioni diverse da quelle previste dal Corso stesso, sarà compito del Consiglio Direttivo valutare la possibilità di inserimento in funzione della professionalità e delle attitudini del richiedente. Qualora sia accertata l'effettiva utilità di inserimento nelle mansioni amministrative o altro, il richiedente dovrà osservare un periodo di addestramento non inferiore a 6 (sei) mesi nel settore individuato.

Art. 13

Finito il periodo di addestramento, superati i test finali e completato il tirocinio, come recita l'art. 5 del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Direttore Sanitario Responsabile del Corso, dei Tutors e di tutti gli altri associati attivi che in qualche modo hanno partecipato all'addestramento degli associati aspiranti, decreta il loro passaggio ad associati attivi,

nominandoli Volontari Soccorritori o Volontari Trasporti Sociali. Il passaggio da associato aspirante ad associato attivo sarà ratificato dall'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Art. 14

Lo status di associato attivo comporta l'accettazione dello Statuto e del Regolamento Interno dell'Associazione. I nuovi associati attivi dovranno dichiarare l'avvenuta lettura, comprensione ed accettazione degli stessi attraverso autocertificazione. Il testo dello Statuto e del Regolamento Interno sono scaricabili dal sito www.crocegiallaspinea.it.

I CORSI INTERNI DI AGGIORNAMENTO

Art. 15

Per mantenere sempre alta la qualità delle prestazioni degli associati attivi Volontari Soccorritori e Volontari Trasporti Sociali, il Direttore Sanitario col supporto dei Tutors organizza periodicamente dei Corsi interni di aggiornamento operativo che si suddividono in tre categorie:

- Corsi di abilitazione all'uso del defibrillatore semiautomatico e relativi retraining (BLSD);
- Corsi di aggiornamento sulla conoscenza, la dislocazione e l'uso dei presidi sanitari di bordo;
- Corsi di aggiornamento sulle tecniche del primo soccorso, dell'immobilizzazione e sul trasporto del paziente con barelle, sedie portantine e motorizzate, carrozzine, materassi a depressione, ecc.

Gli associati attivi che non hanno l'abilitazione ad esercitare l'attività di Volontari Soccorritori o Volontari Trasporti Sociali, sono esentati dalla partecipazione ai Corsi operativi di aggiornamento. Gli associati attivi abilitati a svolgere l'attività di Tutors sono esentati dall'obbligo di partecipare ai Corsi interni di aggiornamento in quanto istruttori. Sono però obbligati a partecipare ai Corsi di abilitazione e retraining BLSD per i quali sono previste date di rinnovo periodico. Sono altresì esentati dall'obbligo di effettuare il numero minimo di servizi nel semestre in quanto impegnano il loro tempo libero anche come istruttori.

Art. 16

Il Centro di Formazione BLSD della Croce Gialla Spinea istituisce dei corsi specifici di abilitazione all'uso del defibrillatore semiautomatico per i propri associati. I corsi sono tenuti dal Direttore Sanitario, Responsabile del Centro di Formazione BLSD o da altro istruttore certificato IRC o CREU - Regione Veneto, coadiuvato dai Tutors. L'esame finale per l'abilitazione all'uso del defibrillatore semiautomatico sarà presieduto dallo stesso Direttore Sanitario o da altro istruttore certificato IRC o CREU - Regione Veneto. Sono riconosciuti egualmente validi i certificati di abilitazione BLSD conseguiti presso altri Centri di Formazione accreditati come tali secondo quanto previsto dal DGRV 4282 del 29/12/2009.

Art. 17

Tutti gli associati attivi sono tenuti a partecipare in divisa completa ai Corsi Interni periodici obbligatori di aggiornamento relativi all'abilitazione conseguita. I Volontari Soccorritori, visto che possono essere impegnati anche come Volontari Trasporti Sociali, devono partecipare ai Corsi di aggiornamento previsti per entrambe le tipologie di servizio. I Volontari Soccorritori partecipanti ai Corsi di aggiornamento interni che non saranno ritenuti sufficientemente addestrati e preparati ad operare secondo l'abilitazione conseguita, saranno tenuti a dare la loro disponibilità ad accettare momentaneamente l'abilitazione di Volontari Trasporti Sociali, continuando a partecipare ai corsi periodici di aggiornamento per Volontari Soccorritori. I Volontari Soccorritori in qualunque momento e autonomamente possono chiedere di mantenere solamente l'abilitazione di Volontario Trasporti Sociali.

Art. 18

Il rifiuto di partecipare ai Corsi, lo scarso interesse dimostrato durante i Corsi e la evidente incapacità di usare i presidi sanitari, comportano l'automatico passaggio dell'associato attivo nella condizione di associato in aspettativa. Il reintegro nella condizione di associato attivo può avvenire osservando scrupolosamente quanto descritto nell'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo valutata la necessità di abilitare nuovi autisti, sceglierà tra i soci attivi coloro che saranno ritenuti idonei alla conduzione degli automezzi dell'Associazione. La scelta dei nominativi sarà vincolata alla condizione della presenza continuativa nella mansione assegnata per un periodo non inferiore ai 18 (diciotto) mesi. I candidati scelti seguiranno un Corso specifico sulla conduzione degli automezzi dell'Associazione e sull'uso dei presidi sanitari di bordo. Per migliorare la qualità della formazione degli autisti, l'Associazione potrà avvalersi, se ritenuto necessario, del supporto di enti pubblici o privati esterni all'Associazione.

IL SERVIZIO

Art. 20

Tutti i Volontari Soccorritori e i Volontari Trasporti Sociali sono dotati della divisa completa con i loghi dell'Associazione (D.P.I.) e sono obbligati ad indossarla quando sono chiamati in servizio. I Volontari Soccorritori e i Volontari Trasporti Sociali di nuova nomina potranno non essere in tempo reale dotati della divisa completa per possibili carenze momentanee di scorte a magazzino. La divisa deve essere sempre mantenuta in ordine e pulita a cura del Volontario stesso. I Volontari Soccorritori e i Volontari Trasporti Sociali che lasciano l'Associazione per Recesso o Esclusione, secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto o, in alternativa, per raggiunti limiti di età o scelta personale, sono tenuti a consegnare in segreteria la divisa completa, pulita ed ordinata, il tesserino di riconoscimento personale e le eventuali chiavi di accesso alla sede e al Magazzino Comunale in loro possesso. Agli associati che rifiutano la consegna della divisa di servizio sarà addebitato il costo reale della stessa, come per gli associati che consegneranno la divisa, o parte di essa, danneggiata per palese incuria.

Art. 21

E' opportuno che i Volontari Soccorritori e i Volontari Trasporti Sociali comunichino regolarmente le loro disponibilità ai preposti della segreteria per agevolarli nella formazione degli equipaggi. Qualora questo non fosse possibile per ragioni di lavoro, di studio o altro, saranno i preposti alla segreteria a chiamare i recapiti telefonici degli associati attivi in tempo utile.

Art. 22

Il Volontario Soccorritore od il Volontario Trasporto Sociale confermato in servizio deve presentarsi in sede con puntualità rispettando l'orario di ritrovo previsto. Nell'eventualità che non potesse rispettare l'impegno preso a causa di sopravvenute indisponibilità importanti e imprevedibili, è tenuto ad avvisare i preposti alla segreteria tempestivamente e collaborare alla ricerca di un sostituto.

Art. 23

L'equipaggio è formato almeno da 2 (due) associati attivi tra i quali un Autista Volontario. Nei Servizi di Trasporto Sanitario e nei Servizi di Primo Soccorso è condizione indispensabile che almeno uno dei componenti dell'equipaggio sia abilitato all'uso del defibrillatore semiautomatico. Nei Servizi di Primo Soccorso l'equipaggio è formato da almeno 3 (tre) associati attivi. In mancanza delle condizioni sopra descritte, riportate nel "Manuale delle procedure" in uso ai preposti della segreteria, il servizio non può essere espletato.

Art. 24

L'equipaggio può essere integrato con la presenza di 1 (uno) associato aspirante nel periodo di tirocinio il quale potrà prendere parte alle attività previste dal servizio sotto la guida esperta degli associati attivi presenti ma non potrà in alcun caso prendere iniziative personali.

Art. 25

Il Volontario Autista Soccorritore e il Volontario Autista Trasporti Sociali, devono accertarsi dell'efficienza del mezzo prima di prendere servizio ed eventualmente segnalare al Responsabile dell'Autoparco guasti o danni riscontrati, compilando il modello predisposto presente in sede o a

bordo dei mezzi. Analogamente devono segnalare danni provocati o subiti nello svolgimento del servizio, sia al mezzo che ai presidi sanitari di bordo. Nel caso che i danni possano pregiudicare lo svolgimento dei servizi successivi, i Volontari Autisti devono avvisare tempestivamente il Responsabile dell'Autoparco usando eventualmente il telefono di servizio. Non dovranno in nessun modo intervenire personalmente sul mezzo salvo in casi di effettiva necessità verificata previo contatto telefonico con il Responsabile dell'Autoparco.

Art. 26

Prima di partire dalla sede per recarsi all'indirizzo previsto dal servizio assegnato, il Volontario Autista Soccorritore, coadiuvato dagli altri componenti dell'equipaggio, deve verificare l'efficienza dei presidi sanitari e la dotazione dello zaino di servizio e rimpiazzare eventuali carenze di materiali, prelevando quanto serve dall'apposito armadietto in sede. Il prelevamento di materiali dall'armadietto va segnalato compilando correttamente il modello predisposto per dar modo agli incaricati di ripristinare le scorte. Analogamente, al rientro dal servizio i materiali usati e prelevati dallo zaino di servizio o dalla dotazione di bordo, vanno reintegrati prelevandoli dall'armadietto in sede, con le stesse modalità descritte precedentemente. Eventuali altri materiali prelevati in sede a titolo di scorta, se non utilizzati vanno riposti negli appositi alloggiamenti.

Art. 27

Il Volontario Autista Soccorritore ed il Volontario Autista Trasporti Sociali devono guidare con attenzione osservando le regole del Codice della Strada, cercando di evitare itinerari e soste non previste che possono creare ritardi ingiustificati. In caso di trasporto di un paziente al Pronto Soccorso in emergenza ed in coordinamento con gli operatori della C.O. 118, il Volontario Autista Soccorritore deve azionare i dispositivi sonori e visivi dell'ambulanza secondo quanto previsto dal Codice della Strada, evitando allo stesso tempo di mettere a repentaglio la sicurezza dei trasportati e degli altri utenti della strada.

Art. 28

Durante il servizio, tutti i Volontari componenti dell'equipaggio devono comportarsi secondo quanto previsto dalle "Linee guida del Volontario in servizio".

LE ELEZIONI – MODALITA' DI ESECUZIONE

Art. 29

Il Consiglio Direttivo prima della scadenza dell'incarico convoca l'Assemblea Ordinaria degli associati, secondo le modalità descritte nell'art. 21 dello Statuto, ponendo all'Ordine del Giorno la votazione per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo (cinque associati), del Collegio dei Revisori dei Conti (tre associati) e del Collegio dei Probiviri (tre associati). Tutti gli associati sono allo stesso tempo elettori ed eleggibili pertanto, coloro che hanno intenzione di candidarsi, devono apporre il loro nome e cognome nelle liste predisposte allo scopo in bacheca. Le liste dei candidati rimangono affisse in bacheca fino a 5 (cinque) giorni prima della votazione per poter predisporre le apposite schede contenenti i nominativi dei candidati. Nel corso dell'Assemblea Ordinaria, il Presidente procede a formare la Commissione Elettorale, composta da un Presidente di Seggio e due Scrutatori, chiedendo la collaborazione degli associati presenti. La commissione Elettorale così formata procede alla convalida delle schede, quindi dà inizio alle operazioni di voto chiamando uno ad uno gli associati seguendo l'ordine del numero di tessera personale, i quali esprimeranno le loro preferenze appartandosi negli appositi spazi predisposti a garanzia della segretezza del voto. Gli associati elettori devono apporre una croce nella casella corrispondente ai nominativi scelti, che saranno non più di 5 (cinque) per il Consiglio Direttivo; non più di 3 (tre) rispettivamente per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri. Alla fine delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede al controllo delle schede ed al conteggio delle preferenze. In caso di parità di preferenze date all'ultimo degli eletti di ogni elenco, vale il principio dell'anzianità di servizio. Il Presidente della Commissione Elettorale, ultimati i controlli di rito, redige i verbali e comunica l'esito della votazione ai presenti. Tutto il materiale relativo alla votazione viene raccolto dal Segretario che provvede ad archivarlo negli appositi contenitori.

L'Assemblea ordinaria convocata per le elezioni, al suo interno provvederà anche alla elezione del rappresentante degli associati per la sicurezza RLS, con le stesse modalità esecutive.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 30

Il Consiglio Direttivo, come recita l'art. 26 dello Statuto, è uno degli organi deputati alla gestione amministrativa e burocratica dell'Associazione e la sua attività sarà operativa anche dopo la scadenza sancita dalle elezioni di fine mandato, fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno del mandato triennale. E' cura del Presidente o, in alternativa del Segretario predisporre l'Ordine del Giorno della seduta che deve essere affisso in bacheca in tempo utile affinché gli associati ne prendano visione. Tutti gli associati possono proporre argomenti di interesse comune da discutere nella seduta del Consiglio Direttivo avvisando il Presidente, il quale provvederà ad integrare l'argomento nell'Ordine del Giorno. L'associato proponente, se lo ritiene opportuno, può essere presente alla seduta, con diritto di parola. E' prevista anche la presenza di associati uditori, senza diritto di parola, previo contatto con il Presidente.

Art. 31

Tra i compiti del Consiglio Direttivo descritti negli art. 26 e art. 27 g dello Statuto, è prevista la nomina dei Responsabili di Settore che sono:

- Responsabile autoparco
- Responsabile segreteria
- Responsabile presidi sanitari
- Responsabile per le emergenze
- Responsabile Centro di Formazione e Direttore Sanitario
- Responsabile privacy
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP
- Responsabile degli associati per la sicurezza RLS
- Responsabile gestione sistemi informativi e portale web
- Responsabile magazzino
- Responsabili di altri eventuali settori in aggiunta

Ogni Responsabile di Settore avrà a sua disposizione un budget di spesa su base annua e potrà avvalersi della collaborazione di uno o più preposti, incaricati dal Consiglio Direttivo.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 32

Alla prima riunione utile dopo l'elezione, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono per alzata di mano il loro Presidente. Ad integrazione di quanto recitano gli art. 29 e 30 dello Statuto, in caso di dimissione o rinuncia di uno dei componenti, il Presidente del Collegio provvede alla sostituzione tramite cooptazione tra i primi dei non eletti. Nel caso di dimissione o rinuncia della maggioranza dei componenti, il Presidente del Collegio informerà il Presidente del Consiglio Direttivo il quale provvederà entro 60 (sessanta) giorni a convocare l'Assemblea Ordinaria per indire nuove elezioni.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 33

Alla prima riunione utile dopo l'elezione, i componenti del Collegio dei Probiviri eleggono per alzata di mano il loro Presidente. Ad integrazione di quanto recitano gli art. 31 e 32 dello Statuto, in caso di dimissione o rinuncia della maggioranza dei componenti, il Presidente del Collegio informerà il Presidente del Consiglio Direttivo il quale provvederà entro 60 (sessanta) giorni a convocare l'Assemblea Ordinaria per indire nuove elezioni.

NORME DISCIPLINARI

Art. 34

Tutti gli associati sono provvisti di una copia dello Statuto e del Regolamento Interno, in forma cartacea o su supporto informatico e sono pertanto tenuti alla stretta osservanza degli stessi.

Art. 35

L'associato che si rende responsabile di appropriazione indebita di materiali, attrezzature o altri oggetti di proprietà dell'Associazione, dopo l'avvenuto accertamento dei fatti confermati da eventuali testimoni, sarà segnalato al Collegio dei Probiviri per l'avvio della procedura di esclusione dall'Associazione con addebito del valore di quanto indebitamente sottratto.

Art. 36

Il Volontario Autista Soccorritore ed il Volontario Autista Trasporto Sociale, come citato nell'art. 27, devono guidare con attenzione osservando le regole del Codice della Strada. Le eventuali sanzioni amministrative comminate all'Associazione per infrazioni alle norme del Codice della Strada sono a totale carico dell' Autista Volontario in quanto responsabile della condotta dell'automezzo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di discutere eventuali osservazioni a quanto esposto da parte dell' Autista Volontario che ha commesso l'infrazione. Qualora l'infrazione contestata preveda la sottrazione di punti patente, il nominativo dell'associato Autista Volontario sarà comunicato all'ente emittente a prescindere dal pagamento della sanzione.

Art. 37

Le azioni contrarie a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Interno comportano la segnalazione al Consiglio Direttivo il quale provvederà a comminare all'associato colpevole nell'ordine:

- Richiamo verbale;
- Richiamo scritto;

La reiterazione delle azioni già sanzionate dal Consiglio Direttivo e le azioni ritenute più gravi comportano la segnalazione al Collegio dei Probiviri il quale analizzerà quanto successo e applicherà le procedure previste dall'art. 32 dello Statuto.